*3ª SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 157° - Numero 45**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 5 novembre 2016** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

# REGIONI

## SOMMARIO

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **7**.

**Sospensione delle rate di mutui concessi a valere sul fondo di rotazione regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).** (16R00381) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **8**.

**Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.** (16R00382) . . . . . *Pag.* 2

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2016, n. **9**.

**Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).** (16R00417) . . . *Pag.* 4

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. **5**.

**Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983.** (16R00328) . . . . . *Pag.* 6

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. **6**.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura.** (16R00329) . . . . . *Pag.* 9

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 2016, n. **10**.

**Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità.** (16R00342) . . . . . *Pag.* 10

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **076/Pres**.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002).** (16R00331) . . . . . *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **077/Pres**.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).** (16R00332) . . . . . *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **082/Pres**.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227.** (16R00333). . . . . *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2016, n. **083/Pres**.

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).** (16R00334) . . *Pag.* 22

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. **8**.

**Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018.** (16R00259) . . . . . *Pag.* 28

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. **33**.

**Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.** (16R00316). *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. **34**.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018. Prima variazione.** (16R00317) . . . . . *Pag.* 30

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2016, n. **35**.

**Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.** (16R00363). . . . . *Pag.* 32

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **13**.

**Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).** (16R00355). . . . . *Pag.* 35

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 17 maggio 2016, n. **8**.

**Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.** (16R00319) . . . . . *Pag.* 36

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **7**.

**Sospensione delle rate di mutui concessi a valere sul fondo di rotazione regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 21 giugno 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sospensione delle rate di mutui*

1. Al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere misure di aiuto alla liquidità mediante la sospensione automatica, per un periodo di dodici mesi, del pagamento delle rate dei mutui concessi a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), in favore degli agricoltori che hanno richiesto o che richiederanno agli istituti bancari, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA *VdA)*, un'anticipazione dei contributi relativi alla campagna 2015 a valere sul Programma di sviluppo rurale non ancora erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., entro la data del 31 maggio 2016 in scadenza dal 1° luglio 2016 e fino al 30 giugno 2017, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi.

3. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 maggio 2016 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; in tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, dei citati regolamenti.

7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime *de minimis*, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi del presente articolo è disposta, a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi ricalcolati e la periodicità originariamente prevista dal contratto.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 giugno 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*)

**16R00381**



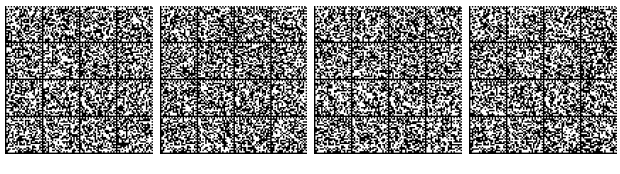

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **8**.

**Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 28 giugno 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Obiettivi*

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema economico della Valle d'Aosta, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la regione:

*a)* promuove il rafforzamento, la qualificazione, l'innovazione e la specializzazione delle imprese;

*b)* valorizza i progetti di ricerca e sviluppo, gli investimenti e il trasferimento tecnologico, nonché i progetti di qualificazione e di riqualificazione professionale delle risorse umane;

*c)* favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale.

Art. 2.

*Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*

1. La regione valorizza le strategie e i progetti di medie e grandi imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

2. A tal fine, la regione promuove la stipulazione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di seguito denominati accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:

*a)* l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

*b)* l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

*c)* i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione;

*d)* la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane;

*e)* la sostenibilità ambientale e sociale;

*f)* gli effetti positivi sull'occupazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

4. Al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la definizione e la stipulazione degli accordi.

5. Il bando contiene, in particolare, i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione.

6. In presenza di programmi di chiusura aziendale, di significativa riduzione dei volumi produttivi o dei livelli occupazionali e di delocalizzazione delle attività, la regione favorisce il ricorso agli accordi per incentivare il mantenimento degli investimenti nel territorio regionale.

Art. 3.

*Contenuto degli accordi*

1. Gli accordi definiscono in particolare:

*a)* l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi della regione e delle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti;

*b)* i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, favorendo il ricorso alle conferenze di servizi o ad ogni altra modalità o istituto di semplificazione del procedimento amministrativo;

*c)* le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;

*d)* le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte della regione e delle altre pubbliche amministrazioni;

*e)* la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi.

2. Gli accordi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, e sono sottoscritti dalle imprese partecipanti, dalla regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti.



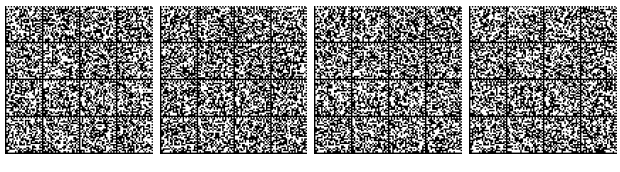

Art. 4.

*Reti di impresa*

1. Al fine di valorizzare il contributo delle imprese industriali, artigiane e cooperative alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'incremento dell'occupazione, la regione promuove la formazione di reti d'impresa rivolte, in particolare, all'implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione, alla qualificazione e al consolidamento dei rapporti di subfornitura e di filiera e allo sviluppo di più elevati standard qualitativi, nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

Art. 5.

*Valorizzazione del territorio, promozione degli investimenti e internazionalizzazione*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del territorio, la regione, anche avvalendosi delle società in house regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, stipula accordi di collaborazione con altre regioni e con istituzioni internazionali, coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie statali ed europee e collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale per i medesimi fini.

2. La regione svolge, in particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), le seguenti attività:

*a)* la ricerca di investitori nazionali ed esteri e il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

*b)* la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nel territorio;

*c)* l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati;

*d)* la valorizzazione delle realtà produttive regionali;

*e)* il supporto ai processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo;

*f)* la valorizzazione delle aree pubbliche disponibili, ai fini dell'insediamento delle imprese.

Art. 6.

*Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive*

1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale a valere sulle finanze regionali in relazione a un sito incentivato che, entro tre anni dalla concessione dei medesimi, delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio regionale a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale percepiti. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini di restituzione.

2. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva di cui al comma 1 non è possibile modificare la destinazione d'uso per un periodo non superiore a venti anni. Il mutamento della destinazione d'uso prima di tale periodo è ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti, di aumento dei livelli occupazionali o per ragioni di pubblico interesse.

Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 5 è determinato in euro 35.000 nel 2016 e in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2017.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.11.01.11 (Promozione attività economiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

*a)* nell'UPB 1.11.01.11, per annui euro 10.000 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

*b)* nell'UPB 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 25.000 per l'anno 2016.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uf~ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 giugno 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*)

**16R00382**

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2016, n. **9**.

**Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 21 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La presente legge disciplina la concessione di misure di aiuto alla liquidità dirette a sostenere gli operatori economici nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria mediante la rinegoziazione della durata o la riduzione dei tassi di interesse dei finanziamenti, con conseguente riduzione dell'importo della rata periodica, concessi ai sensi delle seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

*a)* 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo II;

*b)* 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

*c)* 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

*d)* 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

*e)* 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

*f)* 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

*g)* 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

*h)* 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

*i)* 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

*j)* 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), limitatamente agli interventi della gestione speciale di cui all'art. 6;

*k)* 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle misure di aiuto alla liquidità previste dalla presente legge gli intestatari dei finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'art. 1 a condizione che l'interessato non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

Art. 3.

*Disciplina europea dell'aiuto*

1. Nel caso in cui l'applicazione delle misure di aiuto di cui alla presente legge generi un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) positiva, il beneficio derivante è concesso come aiuto alla liquidità ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Gli aiuti di cui alla presente legge, espressi in forma di ESL riferita al solo piano di ammortamento rideterminato, sono quantificati nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Art. 4.

*Rinegoziazione della durata*

1. I finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'art. 1, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a venti anni.

Art. 5.

*Modificazione alla legge regionale n. 6/2003*

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«3. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 6/2003, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6.

*Modalità di rinegoziazione della durata*

1. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di cinque anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.

2. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.

3. La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento rinegoziato è computata al netto di eventuali periodi di sospensione delle rate, autorizzati ai sensi:

*a)* degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese);

*b)* dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi);

*c)* dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013);

*d)* dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

*e)* dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015);

*f)* dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

*g)* dell'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

4. Ai fini della rinegoziazione della durata massima dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a Finaosta S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.

5. Finaosta S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'art. 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.

6. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione della durata è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 4, Finaosta S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

7. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione della durata massima del finanziamento sono posti a carico dei soggetti beneficiari dell'aiuto.

Art. 7.

*Riduzione del tasso di interesse*

1. Per i finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'art. 1, anche in corso di preammortamento, ai quali sia applicato un tasso fisso annuo di interesse superiore all'1 per cento, il tasso fisso annuo di interesse è ridotto fino all'1 per cento, a decorrere dalle rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016.

2. Ai fini della riduzione del tasso di interesse, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a Finaosta S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.

3. Finaosta S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'art. 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.

4. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla riduzione del tasso di interesse è modificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016. In caso di rigetto o di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 2, Finaosta S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto della riduzione del tasso di interesse, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 luglio 2016.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

**16R00417**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. **5**.

**Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016)*

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita attraverso attività di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacità cognitive, affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio.

Art. 2.

*Promozione del benessere psico-fisico della persona*

1. Per l'attuazione di questa legge la Provincia promuove l'attività di assistenza psicologica svolta dalle unità operative di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori e dalle altre strutture sanitarie, anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali previste dall'art. 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

2. La Provincia promuove, inoltre, il coordinamento e l'integrazione degli interventi di tipo diagnostico-terapeutico di carattere multidisciplinare con i percorsi assistenziali di tipo relazionale promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore impegnati a promuovere il benessere psico-fisico della persona e a rimuovere le situazioni di marginalità e disagio.

Art. 3.

*Servizio di consulenza e assistenza psicologica*

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:

*a)* strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;

*b)* realtà del privato sociale e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera *b)*. In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalità operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua.

3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera *b)*, stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.



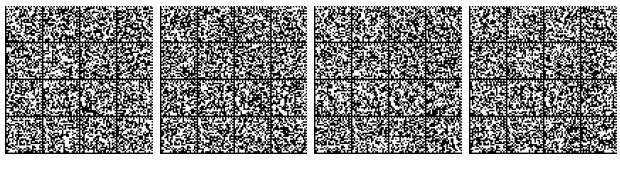

Art. 4.

*Commissione di valutazione*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge.

2. In particolare compete alla commissione:

*a)* fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento all'efficacia dei servizi forniti dai soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, evidenziando eventuali criticità organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalità di erogazione delle prestazioni;

*b)* esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e sul regolamento di esecuzione;

*c)* formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita;

*d)* esaminare ogni altra questione riguardante il benessere psicologico della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei suoi componenti;

*e)* promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela del benessere psicologico.

3. La commissione è composta:

*a)* dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;

*b)* dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento;

*c)* da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria;

*d)* dai direttori delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

*e)* da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento.

4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate.

6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria.

7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

*Provvedimenti attuativi*

1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce con deliberazione, in relazione agli interventi previsti dall'art. 1, i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

*a)* gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e dall'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;

*b)* le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta;

*c)* le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;

*d)* la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, con particolare riferimento ai cicli di vita e alle condizioni sociali, e la disciplina delle prestazioni di supporto psicologico a essi riservate;

*e)* gli indirizzi volti a definire gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da attuarsi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari, nonché di altri enti e organismi associativi operanti sul territorio provinciale aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge, negli ambiti di competenza.

3. Le tariffe previste dal comma 2, lettera *b)*, sono definite sentito l'ordine degli psicologi della provincia di Trento; esse evidenziano i parametri per la remunerazione delle prestazioni in campo psicologico e psicoterapico e possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie.

Art. 6.

*Disciplina regolamentare*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili di incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia, di cura dei minori, dell'istruzione, del lavoro e degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Il regolamento definisce, inoltre, modalità e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'art. 2, comma 2, di questa legge, anche in modo coordinato con gli organismi non lucrativi previsti dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e il regolamento di esecuzione sentiti la commissione di valutazione, l'ordine degli psicologi della provincia di Trento e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7.

*Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'art. 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:

*a)* tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;

*b)* entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;

*c)* interventi realizzati in forma diretta;

*d)* valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;

*e)* tempi di attesa;

*f)* analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'art. 3, comma 1;

*g)* modalità di partecipazione economica degli assistiti;

*h)* criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 8.

*Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Provincia promuove, altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalità, aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilità o a rischio di abbandono scolastico.»

Art. 9.

*Modificazione dell'art. 1*-quater *della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Al comma 1 dell'art. 1-*quater* della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: «attraverso specifici interventi» sono inserite le seguenti: «anche di supporto psicologico».

Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *LEA)*, titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'art. 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2016

*Il Presidente della provincia*: ROSSI

**16R00328**

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. **6**.

**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura.**

*(Pubblicata nel supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 48-*bis *della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. La rubrica dell'art. 48-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: «Agevolazioni per le strade del vino, per le strade dei sapori, per le strade del vino e dei sapori e per le strade dei fiori».

2. Al comma 1 dell'art. 48-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «strade del vino e dei sapori» sono sostituite dalle seguenti: «strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori e strade dei fiori».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 48-*ter *nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'art. 48-*bis*, nel capo VII del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 48-*ter (Agevolazioni per la floricoltura)*. — 1. Al fine di promuovere il prodotto floricolo trentino e l'immagine turistica provinciale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, e di sviluppare una particolare sensibilità delle amministrazioni locali e della cittadinanza alla cultura floreale, la provincia, le comunità e i comuni valorizzano le attività legate alla produzione e all'utilizzo dei fiori e delle piante, anche attraverso una gestione mirata delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani secondo strategie di marketing turistico-ambientale.

2. La provincia può sostenere i costi connessi alla creazione, da parte di soggetti pubblici, di giardini didattici, intesi quali percorsi ricreativi, culturali e didattici volti alla conoscenza dei fiori e a sensibilizzare i cittadini nei loro confronti secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

3. La provincia, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, può promuovere iniziative formative finalizzate a sviluppare specifiche competenze per la programmazione e gestione delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani, in base a criteri di valorizzazione delle qualità floreali e delle tecniche colturali e di economicità delle scelte.

4. La provincia può promuovere concorsi rivolti alle comunità e ai comuni per la creazione di una rete denominata «comuni fioriti trentini» secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

5. La provincia può concedere ai floricoltori contributi per il finanziamento di interventi di recupero diretti a riqualificare le strutture florovivaistiche e di interventi finalizzati al miglioramento tecnologico degli impianti pertinenziali allo svolgimento dell'attività e contributi alle associazioni di categoria del settore per l'assistenza ai floricoltori, con le modalità previste con deliberazione della giunta provinciale. Per floricoltore, ai sensi di quest'articolo, s'intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività, che costituiscano nel complesso almeno il 70 per cento dell'attività svolta:

*a)* coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto e formazione e impianto di orti o giardini;

*b)* tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali.».

Art. 3.

*Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade dei fiori».

2. La rubrica del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: «Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori».

3. Dopo la sezione II del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserita la seguente: «Sezione II-*bis*».

4. Dopo l'art. 20-*bis*, nella sezione II-*bis* del capo III, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter (Strade dei fiori)*. — 1. La provincia promuove e disciplina la realizzazione delle strade dei fiori con riferimento ai territori caratterizzati dalla presenza di floricoltori e dalla produzione di fiori, piante aromatiche e officinali, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta territoriale turistica integrata.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo applicando, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo III.».

Art. 4.

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 6 maggio 2016

ROSSI

**16R00329**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 2016, n. **10**.

**Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 maggio 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*
SALUTE

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»*

1. Dopo l'art. 17, comma 5, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:

«6. Con il regolamento sulla formazione specifica in medicina generale, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un'indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.».

2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

«1. I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il Servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.».

3. Il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Con regolamento d'esecuzione, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un'indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.».

4. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-*bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari)*. — 1. Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 12 mesi, al medico specializzando è consentita la frequenza della formazione medica specialistica con impegno ad orario ridotto, con successivo recupero delle attività formative non svolte.

2. Nel corso del periodo di formazione medica specialistica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamento economico viene proporzionalmente ridotto.».

Art. 2.

*Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-*sexies* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:

«3. Al fine di favorire l'insediamento di medici di medicina generale, soprattutto nelle località carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali, la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni possono, su richiesta dei medici stessi, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio.

4. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in località carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali.



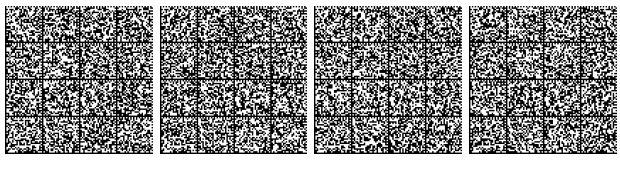

5. La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare istituti di ricerca nell'ambito della medicina generale.

6. La giunta provinciale stabilisce l'entità delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura.».

2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«1. Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 32-*ter* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessità della loro patologia hanno un'elevata necessità di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio.

4. La giunta provinciale stabilisce l'entità delle agevolazioni e determina i relativi criteri.».

Art. 3.

*Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12 «Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40»*

1. L'art. 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 *(Psicologi e veterinari tirocinanti).* — 1. Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:

*a)* in psicologia che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale; presupposto è che la struttura sia ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239;

*b)* in veterinaria che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche.

2. Con la corresponsione dell'assegno di studio l'attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all'osservanza dell'orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.

3. L'importo dell'assegno di studio è stabilito dall'assessora/assessore alla sanità.

4. Con regolamento di esecuzione sono determinati:

*a)* le modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1;

*b)* il limite massimo dell'importo dell'assegno di studio.».

Art. 4.

*Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22 «Disposizioni in materia di sanità»*

1. L'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 *(Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici).* — 1. L'Azienda sanitaria può assegnare un premio differenziato mensile di operosità, quale incentivo alla terapia occupazionale e comportamentale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che svolgono attività ergoterapeutiche presso le strutture dell'Azienda o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro. La giunta provinciale fissa l'entità dei premi di operosità e i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi.».

Art. 5.

*Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Le persone di cui al comma 2, che necessitano di riabilitazione finalizzata al reinserimento sociale o lavorativo, hanno diritto di usufruire, su indicazione clinica del Centro di salute mentale competente, di assistenza terapeutica all'interno di un alloggio condiviso, gestito dal Centro e per il quale sia stato stipulato un apposito contratto di locazione con l'IPES.

4. Il diritto di cui al comma 3 di godere di assistenza terapeutica presso una comunità alloggio è garantito indipendentemente dalla situazione economica degli interessati e per un periodo minimo di 12 mesi e massimo di 5 anni.».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'art. 58, comma 1, lettera *d)*;».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5.

4. Dopo il comma 11 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 12 e 13:

«12. Per tutte le abitazioni, che prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell'abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l'entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di durata ventennale.

13. Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo.».

5. Il comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62.».

6. Il comma 5 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il nulla osta per la cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale dal libro fondiario è rilasciato ai sensi dell'art. 68.».

7. I commi 5-*ter* e 8 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogati.

8. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«5-*quater*. I proprietari di alloggi realizzati su terreno agevolato, che prima dell'entrata in vigore del presente comma hanno chiesto, al comune competente, il pagamento dell'indennità dovuta ai sensi del comma 5 nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma, possono ottenere, previo pagamento di quanto dovuto, la cancellazione anticipata del vincolo sociale ai sensi dell'art. 68.».

## Art. 6.

*Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 «Assistenza farmaceutica»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La presente legge disciplina altresì l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all'ingrosso di farmaci.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«4. La giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative in materia.».

3. L'art. 5 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

«Art. 5 *(Requisiti per la distribuzione dei farmaci)*. — 1. La giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all'ingrosso.».

4. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)*. — 1. La Ripartizione provinciale sanità vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all'ingrosso di farmaci.

2. Le ispezioni sono effettuate da un'apposita commissione ispettiva, di cui la giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l'attività.».

5. L'art. 11 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

«Art. 11 *(Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici)*. — 1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige individua l'unità organizzativa che contabilizza le ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l'erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali convenzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi commerciali in formato elettronico.

2. L'unità organizzativa:

*a)* adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;

*b)* effettua l'istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;

*c)* trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale sanità, ai fini dell'attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di medicazione e di presidi terapeutici.».

6. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

«2. La giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull'apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L'importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.».



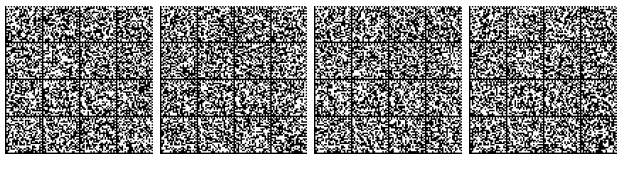

7. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«3. L'istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l'apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione.».

8. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-*bis (Progetti per l'assistenza sanitaria)*. — 1. La Giunta provinciale può agevolare progetti specifici nell'ambito dell'assistenza sanitaria, realizzati dalle farmacie altoatesine.

2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari.».

9. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:

«2. Tutte le funzioni amministrative connesse all'attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all'ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale sanità.».

Art. 7.

*Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3 «Interventi in materia di dipendenze»*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, il numero «16» è sostituito dal numero «18».

2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo)*. — 1. Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d'azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

3. Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di «totem» presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.».

Art. 8.

*Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 «Norme in materia di pubblico spettacolo»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi.».

Art. 9.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 «Norme in materia di esercizi pubblici»*

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-*bis* tutte le strutture sanitarie e, socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.».

Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale»*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. L'azienda sanitaria esercita le attività di medicina legale mediante il servizio di medicina legale.

2. Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni:

*a)* accertamento dell'idoneità generica e specifica al lavoro e dell'incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato;

*b)* accertamento dell'idoneità generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacità temporanea al servizio per infermità dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali di cui all'art. 6, comma 1, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*c)* giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di enti pubblici, anche locali, e di dispensa dal servizio;

*d)* accertamenti di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsti da leggi o regolamenti dello Stato, della regione o della provincia, compresi quelli relativi a invalidità civile, disabilità, diritto al lavoro dei disabili, cecità e sordità ai sensi della legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3;

*e)* assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e di soggiorni climatici;

*f)* accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative;

*g)* prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonché dei responsabili di altri servizi dell'Azienda sanitaria;

*h)* prestazioni di medicina legale su richiesta di enti pubblici o di privati;

*i)* ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del medico igienista distrettuale di cui all'art. 14 della presente legge;

*j)* nell'ambito della gestione del rischio clinico, tutta l'attività medico-legale correlata alle richieste di risarcimento danno in ipotesi di responsabilità professionale sanitaria.».

Art. 11.

*Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 «Ordinamento del personale della Provincia»*

1. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «; la presente lettera non si applica al personale sanitario».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la seguente lettera:

«d-*bis*) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;».

3. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-*bis (Riconoscimenti per il personale)*. — 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 possono sostenere spese per manifestazioni e per regali quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo dopo attività di servizio pluriennale. Sono ammesse anche spese connesse alla conclusione di corsi di formazione svolti dalle amministrazioni.

2. Il comma 1 trova applicazione con l'entrata in vigore della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.».

4. Nell'elenco degli articoli nel comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la dizione «22-*bis*».

*Capo II*

POLITICHE SOCIALI

Art. 12.

*Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola «triennio» è sostituita dalle parole «cinque anni».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituito:

«2. Contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Sezione ricorsi di cui all'art. 4.».

3. L'art. 7-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-*bis (Assistenza economica sociale)*. — 1. Le prestazioni di assistenza economica sociale sono prestazioni erogate per limitati periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento.

2. Sono altresì prestazioni di assistenza economica sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.

3. I criteri e le modalità di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell'art. 1 e del presente articolo.».

4. Al comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole «, sentita la consulta provinciale dell'assistenza sociale,». Al comma 5 dello stesso articolo sono soppresse le parole «, sentito il parere della consulta provinciale per l'assistenza sociale,».

5. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*:

«Art. 11-*bis (Servizi sociali per anziani)*. — 1. Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, le prestazioni dell'assistenza domiciliare erogate presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno delle persone anziane.

2. Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi sono accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi.

Art. 11-*ter (Servizi di assistenza aperta per anziani)*. — 1. Costituiscono servizi di assistenza aperta per anziani:

*a)* l'assistenza domiciliare presso il domicilio;

*b)* l'assistenza domiciliare presso il centro diurno e i servizi pasti a domicilio e mensa;

*c)* i club per anziani e i servizi di consulenza;

*d)* i soggiorni per anziani.

Art. 11-*quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)*. — 1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l'assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

*a)* l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani nonché le varie forme di comunità alloggio per anziani;

*b)* le residenze per anziani.

3. L'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla giunta provinciale.

4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda di attestazione, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l'accreditamento comprende anche l'attestazione di idoneità al funzionamento.

5. Per l'esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all'assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

6. Le spese per l'assistenza, l'organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperti tramite la retta. Le spese per l'assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l'assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale. La giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell'assistenza.

7. L'assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un'adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell'assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

8. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.».

6. Dopo il comma 7 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La giunta provinciale stabilisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono detratte dal finanziamento del relativo servizio.».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4. In ogni distretto è istituito un comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del comitato di distretto sono disciplinati dall'ente gestore sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale.».

8. L'art. 15-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 15-*bis (Sportello unico per l'assistenza e cura)*. — 1. Gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, uno sportello unico sia per l'informazione e la consulenza alle persone non autosufficienti e ai loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

2. La giunta provinciale definisce le forme organizzative e gli ambiti territoriali degli sportelli unici.

3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

4. La partecipazione a tali sportelli unici costituisce requisito per l'accreditamento dei servizi.

5. Se un ente gestore non partecipa all'istituzione o alla gestione dello sportello unico nel proprio ambito territoriale, a tale ente si applica una sanzione mensile di 8.000,00 euro. L'importo corrispondente è detratto dal finanziamento del relativo servizio ed assegnato agli altri enti gestori partecipanti, per assicurare la regolare gestione del servizio.».

9. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«3. Presso ogni distretto è istituito un comitato tecnico, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le direttive della provincia. Il comitato tecnico è competente per le decisioni concernenti prestazioni che presuppongono una valutazione di particolari circostanze o situazioni personali e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione della situazione familiare in relazione alla revoca, alla restituzione della prestazione e all'esclusione dai benefici ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».

10. Nella rubrica dell'art. 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole «Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono sostituite dalle parole «Aziende pubbliche di servizi alla persona». Nel testo dell'art. 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono sostituite dalle parole «aziende pubbliche di servizi alla persona».

11. Dopo il comma 1 dell'art. 20-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. La provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria agli ospiti. La giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l'importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.

1-*ter*. La provincia può concedere agli enti di cui al comma 1-*bis* contributi per spese correnti per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all'inizio dell'effettiva attività gestionale.».

12. Al comma 2 dell'art. 20-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole «regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «deliberazione della giunta provinciale».

13. Al comma 2-*bis* e al comma 3 dell'art. 20bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole «nel regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «nella deliberazione della giunta provinciale».

14. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Gli alloggi per anziani non adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa, così come le comunità alloggio per anziani non adibite all'accompagnamento e all'assistenza abitativa, già costruiti o, rispettivamente, autorizzate alla data del 1º aprile 2016, possono continuare ad essere messi a disposizione a favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione

5. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.».

Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti»*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

«4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

«2. L'unità di valutazione esegue anche controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, oppure se la verifica stessa non è stata resa possibile. Le modalità di espletamento dei controlli sono definite dalla giunta provinciale.».

Art. 14.

*Modifiche della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità»*

1. Dopo l'art. 15, comma 1, lettera *d)* della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserita la seguente lettera:

«*e)* contributi ai titolari d'imprese per l'occupazione di collaboratori familiari con disabilità.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente comma:

«2. Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera *d)*, e art. 16, comma 1, lettera *a)*, è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente comma:

«6. L'inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l'incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile.».

Art. 15.

*Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 «Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Il comma 1 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione di affidamento ai sensi della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.».

*Capo III*

LAVORO

Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»*

1. Dopo l'art. 25-*ter* della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-*quater (Riferimenti).* — 1. Ogni riferimento agli «esperti della sicurezza» ovvero alla relativa formazione, come prevista dalla pertinente disciplina provinciale, contenuto in provvedimenti di legge o norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, a persone che possano dimostrare la frequenza di un corso con le seguenti caratteristiche:

*a)* abbia riguardato almeno i concetti generali della sicurezza del lavoro, la pianificazione e l'organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché i rischi e i pericoli specifici dei vari ambienti di lavoro e la relativa prevenzione;

*b)* abbia avuto una durata non inferiore di 120 ore;

*c)* sia stata conclusa con positiva verifica dell'apprendimento.».

Art. 17.

*Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese*

1. La giunta provinciale adotta, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il comitato provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro.

2. Le direttive sono formulate osservando i seguenti criteri:

*a)* proporzionalità dei controlli al rischio inerente all'attività controllata e dei connessi adempimenti amministrativi, evitando doppioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa;

*b)* razionalizzazione dei controlli sulle imprese e dei controlli d'ufficio anche tramite accessi a banche dati di altri enti;

*c)* progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

*d)* approccio collaborativo del personale, in considerazione delle proprie responsabilità, collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità.

3. Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l'irrogazione della sanzione amministrativa è condizionata all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni.

*Capo IV*

PARI OPPORTUNITÀ

Art. 18.

*Modifiche della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5 «Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti»*

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

«5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello stesso genere con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.».

2. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è soppressa la parola «complessivamente».

*Capo V*

NORME FINALI

Art. 19.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, e successive modifiche;

*b)* legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche;

*c)* legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche;

*d)* legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e successive modifiche;

*e)* legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, e successive modifiche;

*f)* comma 2 dell'art. 22, commi 1 e 2 dell'art. 29, art. 30-*bis*, art. 31, commi 4 e 7 dell'art. 32 e art. 34 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

*g)* art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

*h)* articoli 22 e 23 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche;

*i)* legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43, e successive modifiche.

Art. 20.

*Norma transitoria*

1. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di case di riposo e centri di degenza di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e relative successive modifiche, nonché ogni riferimento alle disposizioni in materia di assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. La norma transitoria di cui all'art. 50, comma 5-*bis*, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli incarichi di cui all'art. 65-*quinquies*, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili di cui all'art. 5-*bis*, comma 1-*bis*, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.

5. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-*quater* dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, inserito dall'art. 9 della presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.

6. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza già installati all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 6-*bis*, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.

Art. 21.

*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti di spesa già disposti nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (Missione 20 - Programma 03) del bilancio 2016-2018.

2. Le seguenti disposizioni della presente legge comportano maggiori oneri:

*a)* art. 1, comma 1, per un importo di 105.300,00 euro per l'anno 2016 e 405.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma -01 titolo -1);

*b)* art. 1, comma 3, per un importo di 261.000,00 euro per l'anno 2016 e 648.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1 e missione - 13 programma - 01 titolo 1);

*c)* art. 2, comma 1, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 05 titolo - 2);

*d)* art. 2, comma 3, per un importo di 170.000,00 euro per l'anno 2016 e 200.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1);

*e)* art. 4 per un importo di 10.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 02 titolo - 1);

*f)* art. 6, comma 8, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1);

*g)* art. 14, comma 1, per un importo di 300.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 15 programma - 03 titolo - 1).

3. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge di stabilità annuale.

Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

KOMPATSCHER

**16R00342**

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **076/Pres**.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il «Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002», emanato con proprio decreto 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento emanato con proprio decreto 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 561 dell'8 aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002)**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002*

1. Al comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002), lettera *b)*, dopo le parole: «due esperti», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti».

2. Al comma 2, dell'art.o 3 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, lettera *c)*, dopo le parole: «due guide alpine-maestri di alpinismo», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002*

1. Dopo il comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002.».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002*

1. Alla lettera *b)*, del comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, dopo le parole: «due esperti», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti».

2. Alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, dopo le parole: «due guide speleologiche-maestri di speleologia», sono aggiunte le seguenti parole: «o due loro sostituti».

3. La lettera *d)*, del comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 è soppressa.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002*

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002, le parole: «di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo 128».

2. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 241/2002 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 128 della legge regionale n. 2/2002.».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente:* SERRACCHIANI

**16R00331**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **077/Pres**.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 4-*bis* e 6 del «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», emanato con proprio decreto 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», secondo il quale «(...) ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti (...)»;

Ritenuto pertanto opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento emanato con proprio decreto 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 560 dell'8 aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore (tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 127/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 127 (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2) è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

*a)* il Direttore centrale attività produttive o un suo delegato, che funge da Presidente;

*b)* un esperto di tecnica turistica o un suo sostituto;

*c)* un esperto di lingue straniere o un suo sostituto per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue o loro sostituti, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse;

*d)* un esperto di tecniche della comunicazione applicate al turismo o un suo sostituto;

*e)* un esperto di geografia o un suo sostituto;

*f)* un esperto di legislazione turistica comunitaria, nazionale e regionale, e contratto collettivo di lavoro e elementi normativi sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori o un suo sostituto;

*g)* un esperto di contabilità dell'impresa e aspetti fiscali della professione o un suo sostituto;

*h)* un esperto di marketing o un suo sostituto.».

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 127/2002*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 127/2002 è abrogato.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

**16R00332**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2016, n. **082/Pres**.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2016)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 6, commi 38, 39 e 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che prevedono la concessione di un contributo annuo a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Rilevato che le citate disposizioni fissano la quota del contributo medesimo erogabile all'inizio di ogni esercizio, mentre rinviano a un successivo regolamento attuativo la disciplina di dettaglio, concernente in particolare le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento;

Vista la disposizione di cui all'art. 6, comma 33, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che integra le norme sopra richiamate, stabilendo che al contributo in oggetto si applichino gli articoli 32-*ter* e 33 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), i quali consentono la rendicontazione di tutte le spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio, incluse quelle sostenute prima della presentazione della domanda, prevedono che siano finanziabili anche le iniziative svolte al di fuori del territorio regionale e nazionale e, infine, introducono la nozione di «avanzo o utile netto», recependo il regolamento (UE) 651/2014;

Visto il «Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)», emanato con proprio decreto 27 ottobre 2015, n. 0227/Pres. ai sensi della normativa suindicata;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4 di detto Regolamento, in base al quale il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare delle spese ammissibili;

Visto inoltre l'art. 3, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), in base al quale al contributo in oggetto si applica ora anche l'art. 32 della citata legge regionale n. 16/2014, il che comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rendicontare le spese relative al contributo medesimo solo fino all'ammontare dell'importo concesso, salvo quanto diversamente disposto in via regolamentare;

Ritenuto, in applicazione della norma da ultimo citata, di modificare il disposto dell'art. 4, comma 4, del Regolamento di cui trattasi, prevedendo a carico del beneficiario l'obbligo di rendicontare solo nel limite dell'ammontare del contributo concesso, e ciò in analogia con quanto previsto, anche per gli altri enti e associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, dal «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'art. 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con proprio decreto 25 marzo 2014, n. 051/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r)* della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2016, n. 529;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano – fiumano – dalmata di Trieste dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227.**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015*

1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227 (Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano – fiumano – dalmata di Trieste dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)), è sostituito dal seguente:

«4. Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare del contributo concesso.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

**16R00333**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2016, n. **083/Pres**.

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 20 del 4 maggio 2016)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg./CE n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 30 concernente «Indennità Natura 2000» e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 12 «Indennità Natura 2000» e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 623 del 13 aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 «Indennità Natura 2000» e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

(*Omissis*)

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Al fine di conservare gli *habitat* e le specie di interesse comunitario tutelate dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita mediante la corresponsione di una indennità che compensa gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dall'applicazione delle norme di tutela di *habitat* e specie di interesse comunitario.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

*b)* sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

*c)* sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): sistema istituito ai sensi dell'art. 67 del regolamento (UE) 1306/2013;

*d)* fascicolo aziendale: modello riepilogativo, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

*e)* domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;

*f)* domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

*g)* condizionalità: principio secondo il quale per poter accedere al sistema dei pagamenti comunitari, gli agricoltori devono rispettare determinate norme che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali e il loro benessere. Il mancato rispetto di dette norme comporta la riduzione totale o parziale dei pagamenti relativi ad alcune misure del PSR 2014-2020, tra le quali la misura 12. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'inadempienza. Il nuovo regime di condizionalità è definito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per il periodo 2015-2020 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*h)* rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC), diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;

*i)* regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di *habitat* e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche alpina e continentale, come individuate nell'allegato A;

*j)* SIC: siti di interesse comunitario identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva 92/43/CEE;

*k)* ZSC: zone speciali di conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina, come individuate nell'allegato B e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, come individuate nell'allegato C;

*l)* ZPS: zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE, come individuate nell'allegato D;

*m)* codice *habitat*: sistema di classificazione della tipologia di *habitat* di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE;

*n)* misure di conservazione sito specifiche: norme volte ad evitare il degrado degli *habitat* e la perturbazione delle specie, previste dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)). In Regione Friuli Venezia Giulia dette misure sono state adottate con deliberazioni della giunta regionale;

*o)* piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall' art. 9 della legge regionale n. 7/2008. I piani di gestione regionale approvati sono: ZSC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvote e ZSC IT3320031 Paludi di Gonars;

*p)* biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), indicate nell'allegato E;

*q)* seminativo: coltura agraria erbacea, ad esclusione dei prati e pascoli permanenti;

*r)* inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2005.

Art. 3.

*Tipologie di intervento*

1. La misura 12 del PSR è articolata in quattro interventi:

*a)* 12.1.1 - Indennità prati stabili di pianura;

*b)* 12.1.2 - Indennità prati da sfalcio;

*c)* 12.1.3 - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate;

*d)* 12.1.4 - Indennità per l'obbligo di mantenimento di fasce tampone.

Art. 4.

*Aree di intervento*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la proposta di liquidazione dei pagamenti relativi agli interventi di cui all'art. 3, su tutte le superfici ammissibili oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

Art. 5.

*Strutture competenti*

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

*a)* Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

*b)* struttura responsabile: unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

*c)* ufficio attuatore: unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il servizio competente in materia di paesaggio e biodiversità della Direzione centrale competente in materie di infrastrutture e territorio.

4. L'ufficio attuatore è il servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Art. 6.

*Funzioni delegate*

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

*Capo II*

BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Art. 7.

*Beneficiari*

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i beneficiari sono:

*a)* gli agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;

*b)* gli altri gestori del territorio, ossia soggetti pubblici e privati in possesso di fascicolo aziendale.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, i beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 8.

*Requisiti di ammissibilità*

1. L'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* è ammissibile per le superfici classificate come prati appartenenti ai codici *habitat* 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:

*a)* ZSC e ZPS limitatamente alla regione biogeografica continentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

*b)* inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6-*bis* della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

*c)* biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche.

2. L'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* è ammissibile per le superfici a prato stabile ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:

*a)* biotopi localizzati nella regione biogeografica alpina di cui all'allegato E, all'interno dei quali vigono le misure di conservazione specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e *habitat* umidi caratterizzati da vegetazione di pregio;

*b)* ZSC/ZPS della regione biogeografica alpina, nella ZSC IT3340006 Carso Triestino e goriziano e nella ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e *habitat* umidi caratterizzati da vegetazione di pregio.

3. L'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* è ammissibile per le superfici classificate come seminativi o ex impianti di pioppeti e colture arboree specializzate e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:

*a)* ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;

*b)* biotopi in cui è vigente il divieto specifico, come individuati nell'allegato E;

*c)* altre ZSC o altri biotopi, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche.

4. Le superfici relative all'intervento di cui al comma 3, nel caso specifico di divieto di reimpianto dei pioppeti o altre colture arboree specializzate, sono ammissibili al termine del ciclo poliennale in corso e quindi a partire dalla campagna agraria successiva all'estirpo.

5. L'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* è ammissibile per le superfici classificate come seminativi ricadenti all'interno della ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, della ZSC IT3320028 palude Selvote e della ZSC IT3320031 paludi di Gonars, in cui il piano di gestione prevede l'obbligo di costituire o mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua o dagli *habitat* umidi. Il sostegno è ammesso per la superficie di 5 m prevista dal piano di gestione, a cui va detratta la superficie prevista dal regime di condizionalità.

Art. 9.

*Tipologia di accesso e durata degli impegni*

1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.

2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino a sette anni.

Art. 10.

*Intensità del sostegno e condizioni di cumulabilità*

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto di impegno (SOI) ed è differenziato per intervento come di seguito indicato:

*a)* euro 482/ettaro/anno per l' intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

*b)* euro 316/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*;

*c)* euro 291/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

*d)* euro 885/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*.

2. Le intensità di cui al comma 1 sono applicate per le prime cinque annualità e successivamente adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13, fatto salvo quanto stabilito al comma 3.

3. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, le superfici ammesse al sostegno per un triennio nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 sono adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13 a partire dal terzo anno della programmazione 2014-2020.

4. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* è cumulabile con la misura 10 del PSR pagamenti agro climatico ambientali, intervento 10.1.5 - Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, sotto intervento 10.1.5.2 - prati stabili, con la misura 11 del PSR agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

5. Il sostegno di cui al comma 4 non è cumulabile con il contributo concesso ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2005.

6. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* è cumulabile con la misura 11 agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

7. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* è cumulabile con la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali e con la misura 11 agricoltura biologica.

8. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* è cumulabile con la misura 4.4.1 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sotto intervento 1 operazione 1 realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera.

9. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente *greening* e delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, non sono ammissibili a sostegno le superfici dichiarate ai fini dell'aiuto accoppiato zootecnia di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

11. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

*Capo III*

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Art. 11.

*Presentazione della domanda*

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.

2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 12.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.

5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Art. 12.

*Presentazione tardiva e modifica della domanda*

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 21.

3. Dopo il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 11, comma 1, il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.



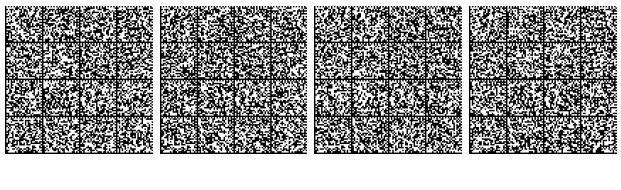

Art. 13.

*Ritiro della domanda*

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o pagamento se il beneficiario è già stato informato:

*a)* che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

*b)* che è soggetto a controllo in loco;

*c)* che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Art. 14.

*Criteri di selezione*

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato F.

Art. 15.

*Istruttoria della domanda*

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e pagamento, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.

2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria delle domande di cui al comma 1 attraverso:

*a)* la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

*b)* l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle unità bovine adulte (UBA).

3. L'ufficio attuatore applica i criteri di selezione di cui all'art. 14 sulle domande di sostegno/pagamento, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.

4. Per le domande non ammissibili a contributo, l'ufficio attuatore comunica via PEC le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

5. L'Ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 2 e 3, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

Art. 16.

*Liquidazione del sostegno*

1. Il sostegno è liquidato in conformità all'art. 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse, l'importo del sostegno.

3. In pendenza dei controlli di cui all'art. 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *g)* della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

*Errori palesi*

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 la domanda e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, può essere corretta e adeguata, in qualsiasi momento dopo essere stata presentata, in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

*a)* attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

*b)* possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera *a)* anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;

*c)* derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

*d)* derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi:

*a)* l'errata o mancata indicazione del codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA);

*b)* il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;

*c)* l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;

*d)* l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

*e)* la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

*f)* il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;

*g)* la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;

*h)* gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

*Capo IV*

IMPEGNI

Art. 18.

*Impegni essenziali*

1. Gli impegni essenziali relativi agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono:

*a)* obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 21;

*b)* mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 21 ed eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 19.

*Impegni accessori*

1. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il beneficiario mantiene a prato stabile le particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento e si impegna ad osservare i seguenti divieti:

*a)* di conversione a seminativo o altre colture produttive;

*b)* di riduzione della superficie;

*c)* di trasformazione colturale, modificazione del suolo e livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

*d)* di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;

*e)* di piantagione di specie arboree ed arbustive.

*f)* limiti o divieti di concimazione come riportato nella tabella di cui all'allegato G.

2. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il beneficiario osserva il divieto di pascolo o la limitazione al carico ammesso espresso in UBA/ha, secondo le prescrizioni di cui alle norme specifiche.

3. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il beneficiario si impegna ad osservare i seguenti divieti:

*a)* di nuovo impianto di pioppeti o di altre colture arboree specializzate nei seminativi che ricadono nelle ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;

*b)* di nuovo impianto nei seminativi e di reimpianto di pioppeti e di altre colture arboree specializzate nei biotopi di cui all'allegato E.

4. Per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, il beneficiario adempie il seguente impegno accessorio:

*a)* costituzione o mantenimento di una fascia tampone di rispetto, della larghezza minima di 5 metri, nei seminativi a contatto con i corsi d'acqua o con gli *habitat* umidi 3260 fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*, 6410 praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi, 7210 paludi calcaree a *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 7230 torbiere basse alcaline, localizzati all'interno dei ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars; l'ampiezza della fascia tampone è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda o dal perimetro dell'*habitat* umido.

5. Per l'intervento di cui al comma 4, non sono ammesse a sostegno le fasce tampone realizzate in ottemperanza al regime di condizionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*. Qualora l'obbligo si sovrapponga a quello di condizionalità è ammessa a sostegno la parte di fascia eccedente quest'ultimo.

6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione graduale del sostegno con restituzione delle somme percepite.

7. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 20.

*Adeguamento degli impegni*

1. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione del sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

Art. 21.

*Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

*a)* decesso del beneficiario;

*b)* incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

*c)* calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

*d)* distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

*e)* epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

*f)* esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

*Capo V*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000.

Art. 23.

*Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 24.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



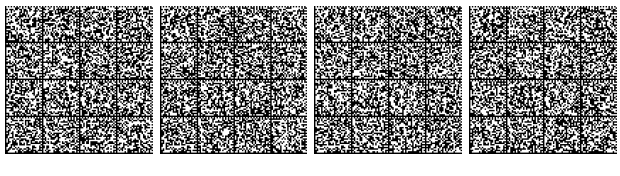

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente:* SERRACCHIANI

(*Omissis*)

**16R00334**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. **8**.

**Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 132 del 9 maggio 2016)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate e delle spese*

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 14.886.918,78, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 28.009.675,05, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 920.294.566,35, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 908.768.402,63, quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

*Modifica alla legge regionale n. 23 del 2015*

1. Alla Tabella A, di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le seguenti modifiche:

| Tabella A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legge regionale | Missione | Programma | 2016 | 2017 | 2018 |
| L.R. 30/1998 Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale | 10. Trasporti e diritto alla mobilità | 1. Trasporto ferroviario | -700.000,00 | | |
| L.R. 3/1999 Riforma del sistema regionale e locale | 10. Trasporti e diritto alla mobilità | 5. Viabilità e infrastrutture stradali | 700.000,00 | | |

Art. 3.

*Contributo straordinario al Comune di Reggio Emilia per realizzazione opere aula speciale per dibattimento processo penale «Aemilia»*

1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 450.000,00 al Comune di Reggio Emilia per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione del dibattimento nel processo penale cd «Aemilia».

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa e contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'esercizio 2016, la Regione fa fronte mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 450.000,00 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.

Art. 4.

*Contributo al M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di euro 50.000,00 al M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S., per il sostegno al funzionamento del museo.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l'esercizio 2016, la Regione fa fronte mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

**16R00259**

# REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. **33**.

**Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l)*, dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 21/2012 è intervenuta a revisionare la disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico, già contenuta negli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di risolvere taluni problemi interpretativi sorti nella fase della loro prima applicazione e favorire l'uniformità dell'azione amministrativa nel territorio regionale;

2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosità idraulica del contorno;

3. In conformità a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un'esigenza di riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi, nonché di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla l.r. 21/2012, è opportuno introdurre nella stessa specifiche disposizioni a ciò finalizzate;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'art. 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'art. 1 della l.r. 21/2012*

1. Dopo la lettera *e)* del comma 5 dell'art. 1 della legge 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e *bis)*, e all'art. 2, comma 2-*bis*, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato.».

Art. 2.

*Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'art. 2 della l.r. 21/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì, la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno.».

2. Al comma 7 dell'art. 2 della l.r. 21/2012 le parole: «e al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 2 e 2-*bis*,».

Art. 3.

*Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'art. 3 della l.r. 21/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2012 dopo le parole: «lettere *b)*, *c)* e *d)*,» sono inserite le seguenti: «e comma 2-*bis*,».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3 della l.r. 21/2012 sono inserite le parole: «Per le opere di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, la verifica è obbligatoria.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 maggio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 maggio 2016.
(*Omissis*).

**16R00316**

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. **34**.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018. Prima variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 13 maggio 2016, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa relativi all'annualità 2016 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018 per garantire la copertura finanziaria del maggiore fabbisogno di risorse del settore sanitario per l'anno 2015;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove spese di natura corrente, alla cui copertura si provvede attraverso l'utilizzo di risorse correnti già stanziate in bilancio (riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018*

1. Alle previsioni di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018 sono apportate le variazioni, per competenza e cassa, indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Residui | Cassa | Competenza 2016 | Pluriennale 2017 | Pluriennale 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Incremento | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2016*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato A.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2016.

(*Omissis*).

**16R00317**

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2016, n. **35**.

**Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 16 giugno 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione 20 ottobre 2015, n. 65 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del *referendum* consultivo relativo all'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio;

Visto il risultato del *referendum* consultivo sull'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 8 e 9 maggio 2016 con il seguente esito:

- Comune di San Marcello Pistoiese: risposte affermative (SI) voti n. 1.560; risposte negative (NO) voti n. 245;

- Comune di Piteglio: risposte affermative (SI) voti n. 489; risposte negative (NO) voti n. 205;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.049; totale risposte negative (NO) voti n. 450;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;

4. Al fine di pervenire, nel 2017, all'elezione degli organi del nuovo Comune di San Marcello Piteglio, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio;

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 56/2014 e in particolare:

*a)* la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

*b)* la costituzione di un comitato consultivo che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;

*c)* la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;



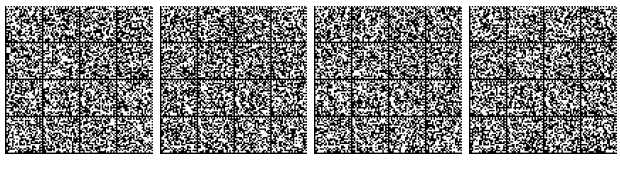

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio*

1. È istituito dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di San Marcello Piteglio, mediante fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, in Provincia di Pistoia.

2. Il territorio del Comune di San Marcello Piteglio è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato *A)*.

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di San Marcello Piteglio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di San Marcello Piteglio.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3.

*Commissario*

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di San Marcello Piteglio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4.

*Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di San Marcello Piteglio è situata presso la sede dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 5.

*Vigenza degli atti*

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2016 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di San Marcello Piteglio.

Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 , gli organi del Comune di San Marcello Piteglio entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7.

*Municipi*

1. Lo statuto del Comune di San Marcello Piteglio può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8.

*Contributi statali e regionali*

1. Il Comune di San Marcello Piteglio è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di San Marcello Piteglio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).



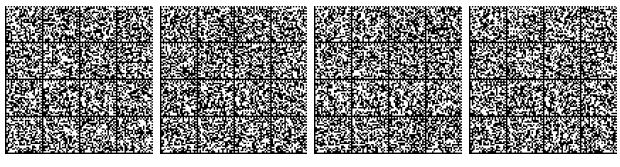

3. Al Comune di San Marcello Piteglio è attribuito, a norma dell'art. 65 della legge regionale 68/2011, il contributo di cui all'art. 82 della legge regionale medesima, in luogo del Comune estinto di Piteglio.

Art. 9.

*Disposizioni sui territori montani*

1. Al Comune di San Marcello Piteglio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'art. 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio.

Art. 10.

*Disposizioni finali*

1. Il Comune di San Marcello Piteglio continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'art. 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di San Marcello Piteglio. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di San Marcello Piteglio.

3. Il consiglio del Comune di San Marcello Piteglio provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 68/2011.

4. Il Comune di San Marcello Piteglio resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di San Marcello Pistoiese e di Piteglio hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'unione continua ad esercitare, per il Comune di San Marcello Piteglio, le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.

6. Salvo quanto stabilito dal comma 7, l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:

*a)* continua a esercitare la funzione fondamentale di edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, limitatamente alla parte di territorio dell'estinto Comune di Piteglio, in via transitoria e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017; decorso detto termine, l'esercizio in corso della suddetta funzione cessa di diritto;

*b)* cessa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di esercitare le altre funzioni affidate dal Comune di Piteglio.

7. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire con il voto favorevole anche dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di San Marcello Piteglio.

8. La Giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, compresa l'indicazione delle funzioni per le quali è stabilita la continuazione ai sensi del comma 7. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 267/2000 .

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione adeguata «Ambito 28» dell'allegato A alla l.r. 68/2011 , il Comune di San Marcello Piteglio sostituisce gli estinti Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 56/2014 e della legge regionale 68/2011 .

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



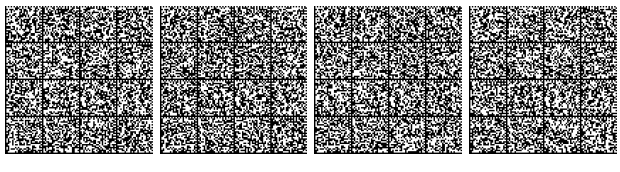

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2016.

(*Omissis*).

**16R00363**

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **13**.

**Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 - Speciale - del 24 giugno 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

*I servizi minimi*

1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti di cui all'art. 28-*bis* della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri indicati dall'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale Trasporti.

2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo 422/1997. Il Documento di ricognizione è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 2.

*Modifiche alla L.R. 11/2007*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) sono soppresse le seguenti parole: «essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni».

2. La lettera *m)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11/2007 è sostituita dalla seguente:

«*m)* proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.».

3. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11/2007 sono soppresse le seguenti parole: «essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni».

Art. 3.

*Modifiche alla L.R. 1/2011*

1. All'art. 64 della legge regionale 1/2011, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«6 bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.

6-*ter*. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:

*a)* controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

*b)* approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

*c)* funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;

*d)* istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera *b)*, con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.».

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 giugno 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

**16R00355**

# REGIONE SICILIA

LEGGE 17 maggio 2016, n. **8**.

**Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.**

*(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana - Parte I, n. 22 del 24 maggio 2016)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Dotazione organica degli enti*

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.

Art. 2.

*Lavori in economia nel settore forestale*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24, trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e

la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 3.

*Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia*

1. All'art. 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.».

2. Nel triennio 2016-2017-2018 è sospeso ogni ulteriore reclutamento del personale o dei soggetti destinatari della legge regionale n. 22/2014.

3. L'Amministrazione regionale, per venire incontro alle esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia in carico alla stessa Amministrazione, può avvalersi del telelavoro come forma di prestazione lavorativa.

Art. 4.

*Attuazione direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica*

1. Per il perseguimento delle finalità della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica, la Regione aderisce al programma statale di cofinanziamento di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a favore delle PMI con sede o unità locale interessata dall'intervento ubicata nel territorio della Regione, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015, secondo le disposizioni di cui all'art. 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nell'osservanza delle disposizioni del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per l'attuazione della prima annualità del programma di cui al suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 900 migliaia di euro quale quota di cofinanziamento regionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 613924 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario 2016.

Art. 5.

*Accesso online al registro delle imprese*

1. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulle imprese cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a stipulare convenzioni per l'accesso online al registro delle imprese.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 15 migliaia di euro (missione 14, programma 1).

3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista, per l'esercizio finanziario 2016, dal comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (missione 13, programma 4, capitolo 413345).

Art. 6.

*Competenze del Dipartimento regionale del lavoro*

1. Il «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati», istituito con l'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è soppresso.

2. Gli interventi già previsti dalle leggi regionali a carico del Fondo di cui al comma 1 rientrano nelle competenze amministrative del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo modalità definite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio*

1. Dopo il comma 14-*bis* dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dal comma 60 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«14-*ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14-*quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.».

Art. 8.

*Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive promuove e finanzia le attività di seguito indicate:

*a)* creazione di start up con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

*b)* promozione di restart con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

*c)* costituzione di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali nelle aree siciliane che ne risultino sprovviste;

*d)* creazione di nuove imprese che presentano iniziative finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, anche nei settori tradizionali;

*e)* costituzione di incubatori di start up e di spin off della ricerca pubblica, di acceleratori dello sviluppo locale e di laboratori territoriali per la promozione di nuove idee imprenditoriali e di innovazione sociale nelle aree siciliane a più elevato fabbisogno e/o dove ne risultino sprovviste.

2. Per la realizzazione e direzione delle attività di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle attività produttive affida ad una delle società regionali in house e prioritariamente a «Sviluppo Italia Sicilia», previa convenzione/contratto:

*a)* l'istruttoria delle domande di accreditamento dei servizi di affiancamento e consulenza alle imprese;

*b)* l'istruttoria delle domande inviate per i percorsi di start up e restart;

*c)* l'istruttoria delle domande inviate per la costituzione di acceleratori e laboratori territoriali;

*d)* la valutazione delle domande relative alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

3. La società regionale in house, per conto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, predispone un bando a sportello. L'Assessorato regionale delle attività produttive, in attuazione del bando, eroga le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

*a)* contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese start up, in conformità all'ordinamento comunitario;

*b)* contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese, costituite da non più di trentasei mesi, impegnate nei progetti di restart;

*c)* incentivi, contributi, sovvenzioni, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento in favore della nascita di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali che forniscano assistenza e collaborazione alle imprese nel territorio siciliano;

*d)* contributi e ogni altra forma di intervento finanziario a favore degli aspiranti imprenditori e delle imprese beneficiarie per la fruizione di servizi accreditati di affiancamento alle imprese, di tipo logistico e tecnico, localizzate sul territorio siciliano;

*e)* incentivi, contributi, sovvenzioni alle imprese che assumono ricercatori, dottori di ricerca o figure professionali altamente qualificate (master universitari di II livello, esperienze di ricerca di almeno un anno).

4. La società regionale in house conclude l'istruttoria delle domande di agevolazioni di cui al comma 3 entro quarantacinque giorni dalla presentazione. L'Assessorato regionale delle attività produttive eroga le agevolazioni finanziarie entro i successivi quarantacinque giorni.

5. La società regionale in house per conto della Regione attua le presenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui al presente articolo, stipulando specifici accordi con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e poli di ricerca e di innovazione, associazioni di ricercatori universitari e giovani imprenditori, distretti produttivi, agenzie di sviluppo locale ed istituzioni bancarie nonché con gli organismi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire alla società regionale in house una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto sotto forma di garanzia e all'importo del contributo concesso.

7. Le garanzie ed i contributi, nell'ambito del «*de minimis*», sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

8. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 3, i seguenti soggetti:

*a)* aspiranti imprenditori che completino l'iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione di una delle start up entro trenta giorni dall'approvazione del finanziamento dei progetti presentati;

*b)* start up innovative iscritte all'apposita sezione speciale del registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;



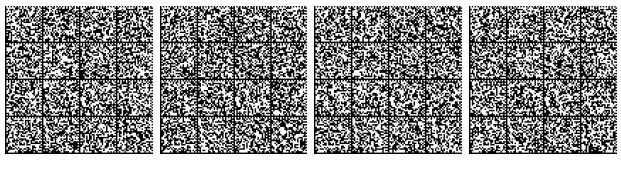

*c)* PMI iscritte al registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione da non più di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda;

*d)* PMI innovative, come definite all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

*e)* spin off aziendali;

*f)* spin off della ricerca pubblica (universitari ed accademici).

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera *c)* del comma 3 anche persone fisiche e liberi professionisti in forma singola o associata.

10. L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante decreto, i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per i beneficiari del finanziamento per le start up e restart e i criteri di valutazione dei progetti.

11. Gli interventi finanziari a favore delle imprese start up e restart di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore ad euro 50.000 e non superiore ad euro 1.000.000.

12. In favore degli acceleratori di sviluppo locale è erogata, complessivamente, la somma di euro 4.000.000 nel triennio 2016-2018.

13. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo trovano rispondenza nell'ambito delle risorse a valere sul PO FESR, Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente S3, obiettivo tematico 1 e parzialmente obiettivo tematico 3, specificatamente finalizzate ad interventi inerenti le politiche di ricerca ed innovazione per euro 10.000.000.

14. La società regionale in house trasmette annualmente all'Assessorato regionale delle attività produttive una relazione sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Art. 9.

*Associazioni di volontariato di talassemici*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, le parole «Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana» sono sostituite dalle parole «Federazione associazioni siciliane di talassemia, emoglobinopatie e drepanocitosi - Sicilia Onlus (FASTED - Sicilia Onlus)».

Art. 10.

*Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi*

1. L'assistenza igienico-personale di cui all'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è assicurata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.

2. Nelle istituzioni scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del genere, i servizi di cui al comma 1 possono essere espletati tramite voucher a favore delle famiglie, secondo modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente.

Art. 11.

*Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia*

1. All'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell'istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell'Amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori.».

Art. 12.

*Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*

1. La Regione recepisce i principi di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed attua nel territorio regionale i decreti legislativi attuativi della medesima legge.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, è data applicazione, anche relativamente alle strutture e al personale, alle predette convenzioni.

3. Al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole «all'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22» sono aggiunte le parole «e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 13.

*Organizzazione dei servizi per il lavoro*

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, al fine di garantire il potenziamento della funzionalità dei centri per l'impiego, previsto quale condi-

zionalità ex ante del PO FSE 2014-2020, ed in particolare per l'implementazione dei servizi specialistici nonché il potenziamento dei servizi formativi (orientamento di base e specialistico, progettazione, percorsi formativi individualizzati, tutorship nell'attività di tirocinio, sportelli inclusione sociale, conciliazione e pari opportunità, sportello migranti, certificazione delle competenze, monitoraggio e valutazione), l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvale degli organismi in house providing della Regione e degli enti accreditati come Agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, per la realizzazione delle attività affidate dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, si avvalgono prioritariamente dei lavoratori di cui al comma 2.

Art. 14.

*Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate*

1. All'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3 le parole da «e degli enti» fino a «sanitario» sono sostituite dalle parole «e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.»;

*b)* al comma 3-*bis* le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 2 e 3».

2. Il settimo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è soppresso.

Art. 15.

*Attuazione della programmazione comunitaria*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 268 del 10 novembre 2015.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all'ufficio regionale competente una domanda di proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l'Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l'erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché previo accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e bene-



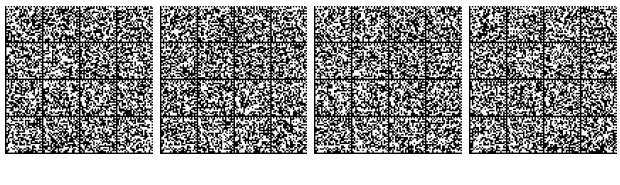

ficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.

5. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, consegue la proroga automatica rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea.

6. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del «Piano di salvaguardia» del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del «Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani» e del «Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia» di cui al decreto dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.

7. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.

8. Le autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell'art. 65, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data del 1° gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.

9. I soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse di tutti i programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono presentare domande di finanziamento a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.

10. Le domande presentate in violazione del divieto di cui al comma 9 sono considerate inammissibili e, in quanto tali, escluse d'ufficio da qualsiasi procedura finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020.

11. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole «Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde.» sono sostituite dalle parole «Il Governo assicura una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione riferisce, in un'apposita seduta, all'Assembla regionale siciliana, su richiesta di un decimo dei componenti, sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo.».

## Art. 16.

*Disposizioni in favore dei consorzi universitari e degli istituti superiori di studi musicali*

1. I trasferimenti di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati anche al mantenimento della quota di partecipazione nei consorzi universitari e negli istituti superiori di studi musicali.

## Art. 17.

*Oasi Maria SS. di Troina Onlus*

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 18.

*Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi*

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione.

3. Alla lettera *a)* del comma 4-*sexies* dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, le parole da «in conseguenza» fino a «2011» sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 4-*sexies* dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 19 le parole «dalla competente Agenzia del territorio» sono sostituite dalle parole «dagli uffici del Genio civile competenti per territorio»;

*b)* al comma 4 dell'art. 19 le parole «nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'istituto» sono sostituite dalle parole «l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun consorzio in liquidazione.»;

*c)* al comma 5 dell'art. 19 le parole «nella gestione delle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei consorzi in liquidazione.»;

*d)* il comma 8 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex consorzi ASI, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge.

Il commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell'ex consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione.»;

*e)* il comma 9 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione dei commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera *b)* del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'istituto.»;

*f)* al comma 1 dell'art. 23 la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le parole «e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed all'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*

1. L'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche e integrazioni è così modificato:

*a)* al comma 8-*bis* dopo le parole «previa delibera della Giunta regionale» sono inserite le parole «da adottarsi entro quindici giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8-*quater*»;



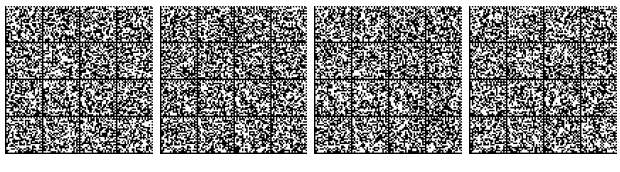

*b)* al comma 8-*ter* dopo le parole «La Giunta regionale» sono inserite le parole «, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale,» e le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro quindici giorni»;

*c)* il comma 8-*quater* è sostituito dal seguente:

«8-*quater*. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di quindici giorni dalla scadenza prevista dal comma 8-*ter* per la presentazione delle stesse.»;

*d)* al comma 8-*quinquies* dopo le parole «del decreto» sono aggiunte le parole «dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8-*bis*.».

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole da «con esclusione» fino a «comunitaria» sono sostituite dalle parole «per i medesimi progetti ed attività».

Art. 21.

*Disposizioni in materia di personale dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione*

1. Al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole «Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze» sono inserite le parole «e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione» e dopo la parola «unità» sono inserite le parole «per ufficio».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 22.

*Commissione per l'emersione del lavoro nero*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, missione 1, programma 2, capitolo 104537, è incrementata di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1, parte *A*, del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 (capitolo 373312).

Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, in materia di sindaco metropolitano*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'art. 1, comma 3, prima delle parole «Gli organi di governo» sono inserite le parole «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13,»;

*b)* i commi da 1 a 7 dell'art. 13 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.»;

*c)* l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Cessazione dalla carica di sindaco metropolitano)*. — 1. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della città metropolitana il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.»;

*d)* al comma 8 dell'art. 14-*bis* le parole «Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 13.» sono sostituite dalle parole «L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2016.»;

*e)* dopo il comma 8 dell'art. 14-*bis* è inserito il seguente:

«8-*bis*. il decreto è notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede la città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.»;

*f)* al comma 1 dell'art. 18 sono soppresse le parole «e del sindaco metropolitano»;

*g)* il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«3. Le candidature per l'elezione del presidente del libero consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.»;

*h)* al comma 4 dell'art. 18 le parole «o di sindaco metropolitano» e le parole «ed a sindaco metropolitano» sono soppresse.



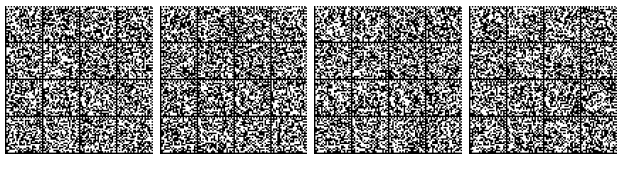

Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.».

2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'art. 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'art. 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 25.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di termine di conclusione del procedimento*

1. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 11-*bis*, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale»;

*b)* il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.»;

*c)* dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Trova applicazione nel territorio regionale il comma 8 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 26.

*Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di potere sostitutivo*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis (Potere sostitutivo)*. — 1. Nell'ipotesi di inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il soggetto che ha presentato l'istanza può, fatte salve le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, rivolgersi al dirigente generale del dipartimento regionale competente o al dirigente apicale della struttura competente, ove la stessa non risulti incardinata in un dipartimento, chiedendogli la chiusura del procedimento tramite l'esercizio del potere sostitutivo.

2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede con immediatezza all'acquisizione degli atti istruttori ed all'esercizio del potere sostitutivo, assicurando la conclusione del procedimento avvalendosi delle strutture competenti o mediante la nomina di un commissario *ad acta*, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Il titolare del potere sostitutivo, in tutti i casi di mancata o ritardata conclusione del procedimento comunica tempestivamente all'ufficio competente il nominativo del dipendente inadempiente ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro ed inoltre, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, trasmette al vertice politico del ramo di amministrazione regionale competente, l'elenco dei procedimenti amministrativi per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione, suddivisi per tipologia e struttura dipartimentale competente.

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, il titolare del potere sostitutivo assume le medesime responsabilità dei soggetti responsabili degli inadempimenti dell'amministrazione.».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di ordine cronologico*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:

*a)* sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'Amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;

*b)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

*c)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi, nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo;

*d)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.».

Art. 28.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di silenzio assenso*

1. All'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La mancata ingiustificata partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o la mancata o ritardata espressione della volontà dell'amministrazione rappresentata sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile.».

Art. 29.

*Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, in materia di Piano comunale amianto e monitoraggio del rischio amianto*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, le parole «dalla comunicazione delle linee guida» sono sostituite dalle parole «dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2014 le parole «entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro centoventi giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».

Art. 30.

*Repertorio delle qualificazioni della Regione*

1. Per l'attuazione nel territorio della Regione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con proprio decreto adotta il repertorio delle qualificazioni della Regione.

2. Il repertorio di cui al comma 1 disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 13/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale può, previa intesa con una o più Regioni o previa modifica alle intese precedentemente intervenute con le altre Regioni, utilizzare quanto necessario all'adeguamento del repertorio regionale, nel rispetto dei suddetti livelli essenziali di prestazioni.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 31.

*Modifica all'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in materia di ruolo unico della dirigenza regionale*

1. Al comma 17 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole «i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico» sono inserite le parole «e, in subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, e dell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,».

Art. 32.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 maggio 2016

CROCETTA

*L'Assessore regionale per l'economia:* BACCEI

(*Omissis*).

**16R00319**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-045) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
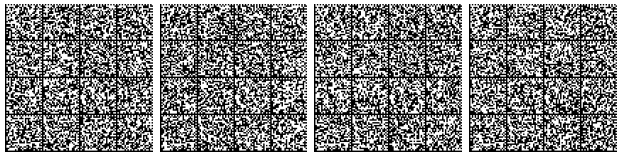
**€ 3,00**